

SESA S.P.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato in data 14 settembre 2020



Articolo 1.) - Definizioni

Azione: le azioni ordinarie emesse della Società.

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari alla Società ai sensi dell'articolo 44 del Provvedimento Unico sul *Post-Trading*;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto.

Elenco Speciale: l'elenco istituito dalla Società, ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni ed i relativi trasferimenti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lett. m), del Provvedimento Unico sul *Post-Trading*.

Provvedimento Unico sul *Post-Trading*: il provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, come successivamente integrato e modificato.

Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF.

Regolamento: il presente "Regolamento per il Voto Maggiorato" approvato in data 14 settembre 2020.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.

Società: Sesa S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964.

Soggetti Legittimati: coloro ai quali spetta il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

Statuto Sociale: lo statuto sociale della Società.

TUF: (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato.

Articolo 2.) - Premesse

In data 28 agosto 2020 l'assemblea straordinaria della Società, approvando il primo ed unico punto all'ordine del giorno, ha deliberato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, di introdurre nello Statuto Sociale la disciplina del diritto di voto maggiorato.

In data 14 settembre 2020 la società, (*i*) ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli iscritti nell'Elenco Speciale, la Società e gli Intermediari; e (*ii*) ha nominato Spafid S.p.A. soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (l'"**Incaricato**").

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito *internet* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari e/o indicazioni applicative/interpretative rilasciate dalla Consob



ovvero da Borsa Italiana S.p.A., potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo vigente e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Unico sul *Post-Trading*, allo Statuto Sociale, alla prassi applicativa ed alle indicazioni applicative/interpretative rilasciate dalla Consob ovvero da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 3.) - Diritto al voto maggiorato

Ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) che tale presupposto sia attestato dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto non spetta per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la determinazione del compenso dei componenti degli organi sociali, l'approvazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari e l'approvazione della politica di remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione (le "Materie Escluse").

Articolo 4.) - Elenco Speciale

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF, la Società ha istituito un Elenco Speciale con i contenuti previsti dall'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, in cui devono iscriversi i titolari di un Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al libro soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsti per il medesimo, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'articolo 2422 del codice civile. Le risultanze dell'Elenco Speciale sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

L'Elenco Speciale contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile ed è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato: (*i*) entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario; (*ii*) entro la *Record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società rende noti, con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, i dati identificativi di coloro che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

Articolo 5.) - Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare ed amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- (i) monitorare la ricezione delle richieste di iscrizione o di cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (ii) fornire riscontro agli Intermediari ed ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- (iii) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale con le modalità ed entro i termini previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;



(iv) mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

Articolo 6.) - Legittimazione alla richiesta di iscrizione

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Articolo 7.) - Modalità per richiedere l'iscrizione

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, una apposita richiesta scritta con allegata la Comunicazione contenente le informazioni di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Unico sul *Post-Trading*.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente ad una parte delle Azioni per cui può essere esercitato il diritto di voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Soggetto Legittimato o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- (i) indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- (ii) richiedere allo stesso Intermediario di far pervenire alla Società tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella emittenti@pec.spafid.it e copia per conoscenza alla casella sesaspa@pec.leonet.it la Comunicazione che, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Provvedimento Unico sul Post-Trading, attesta la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società ed all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) di terzi in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Un modello di richiesta di iscrizione contenente, tra l'altro, la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <u>www.sesa.it</u>, *Sezione Investor Relations/Governance/Voto Maggiorato*.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate.

Articolo 8.) - Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede ad iscrivere i Soggetti Legittimati nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.



La Società può richiedere al Soggetto Legittimato - anche per il tramite dell'Intermediario - ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, entro la fine del mese in cui tale circostanza si sia verificata e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la *Record date* di un'eventuale assemblea.

Ogni Soggetto Legittimato può ottenere, mediante successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori/diverse Azioni.

Articolo 9.) - Maturazione e attribuzione del diritto di voto maggiorato

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace dalla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per l'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la Record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per l'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto Sociale, l'appartenenza dell'Azione al Soggetto Legittimato per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi è attestata da apposita comunicazione attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo, rilasciata dall'Intermediario nelle forme e con gli effetti previste dalla normativa vigente. Tale comunicazione deve essere effettuata - anche nel caso in cui la normativa di volta in volta vigente dovesse prevedere che sia il Soggetto Legittimato a richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni, di far pervenire la stessa alla Società - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella emittenti@pec.spafid.it e copia per conoscenza alla casella sesaspa@pec.leonet.it ed avrà, in ogni caso, gli effetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede ad iscrivere i soggetti richiedenti nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con l'indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si mantiene:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario;



- (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione:
- (c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- (d) in caso di trasferimento a titolo gratuito; (i) in forza di un patto di famiglia; (ii) ad un ente quale, a titolo esemplificativo, una fondazione, di cui lo stesso trasferente sia fondatore; (iii) ad un trust di cui lo stesso trasferente e/o i suoi eredi siano trustee e/o beneficiari;
- (e) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

Ferme restando le Comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la medesima maggiorazione:

- (a) si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione, in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili;
- (b) può spettare alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Articolo 10.) - Cancellazione dall'Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato

Ciascun Soggetto Legittimato può rinunciare in tutto o in parte al diritto di voto maggiorato richiedendo al proprio Intermediario di trasmettere alla Società - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella emittenti@pec.spafid.it e copia per conoscenza alla casella sesaspa@pec.leonet.it la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento Unico sul Post-Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle Azioni per le quali il soggetto intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto. La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di nuova iscrizione.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica tale ammontare al pubblico e alla Consob con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente, indicando altresì il numero di azioni che compongono il capitale.



Articolo 11.) - Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società - per il tramite dell'Incaricato - procede alla cancellazione del soggetto iscritto dall'Elenco Speciale:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

Nel caso di cui alla lett. (a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere ad effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9, del Provvedimento Unico sul *Post-Trading*, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella emittenti@pec.spafid.it e copia per conoscenza alla casella sesaspa@pec.leonet.it.

Nel caso di cui alla lett. (b) che precede, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che ne determina la cancellazione.

In tutti i casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita della maggiorazione del diritto di voto, per il tramite dell'Incaricato, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, del Provvedimento Unico sul *Post-Trading*, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del diritto voto per cause diverse dalla cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.